

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

1.1) È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"T. D. S.r.l."

Art. 2) SEDE

2.1) La Società ha sede legale in (*omissis*).

2.2) Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

2.3) Con decisione dell'organo amministrativo la Società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art. 3) DURATA

3.1) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4) OGGETTO

4.1) La Società ha per oggetto la commercializzazione di prodotti relativi all'abbigliamento, e più specificamente:

(i) il commercio nonché la prestazione di servizi commerciali relativi all'abbigliamento e suoi accessori e più in generale a tutto ciò che costituisce complemento alla persona ed alla casa, al tempo libero, allo svago, alla hobbistica (*omissis*).

(ii) il commercio tramite internet, altrimenti detto "e-commerce" e la fornitura dei servizi ad esso connessi;

(iii) la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione, la distribuzione, l'acquisto e la vendita di prodotti, di sistemi e di servizi hardware e software funzionali o relativi alla attività di commercio elettronico fra cui la progettazione, la realizzazione, la configurazione e la commercializzazione di siti internet, di servizi di rete, di impianti elettrici di rete e di prodotti e servizi di telecomunicazione nonché la gestione e la manutenzione degli stessi, la prestazione di servizi di grafica e grafica 3D e di design con e senza l'ausilio di strumenti informatici,

(iv) la realizzazione di servizi e prodotti di editoria elettronica connessi o relativi alla attività di commercio elettronico;

(v) l'acquisizione di gestione ed organizzazione, sia in proprio che per conto di terzi, di convegni, di studi, di master e di mostre, di corsi di formazione ed aggiornamento e di seminari su argomenti connessi alle attività della società.

4.2) I risultati ottenuti dalla Società attraverso la ricerca e l'elaborazione dei dati potranno essere dalla Società stessa utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività di impresa ovvero collocati presso terzi nelle forme contrattuali compatibili con la natura di "startup" innovativa della Società.

4.3) La Società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali immobiliari e mobiliari, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione, nonché attività finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può, altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie, sia reali sia personali, anche a favore di terzi, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

4.4) Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e in particolare del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 e del Decreto legislativo n. 58 del 1998.

4.5) Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

Art. 5) DOMICILIO DEI SOCI

5.1) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, se istituito, o quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 6) CAPITALE

6.1) Il capitale sociale è di Euro (*omissis*) ed è diviso in quote di categoria "ordinaria" e in quote di categoria "A", anche di diverso ammontare. Attualmente il capitale sociale è rappresentato:

(a) da quote di categoria "ordinaria" per complessivi nominali euro (*omissis*).

(b) da quote di categoria "A" per complessivi nominali euro (*omissis*).

6.2) Tutte le quote hanno le medesime caratteristiche, fatta eccezione per:

(a) le quote di categoria "ordinaria", che attribuiscono al titolare:

(i) la soggezione al Divieto di Trasferimento, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 10);

(ii) la soggezione al diritto di prelazione, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 11);

(iii) la soggezione al Diritto di Co-vendita Proporzionale e al Diritto di Co-vendita Prioritaria, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 13);

(iv) la soggezione al Diritto di Trascinamento, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 14);

(v) il diritto di designazione l'amministratore unico, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 16.1) a);

(vi) il diritto di designazione di 2 (due) amministratori, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 16.1) b);

(vii) il diritto di designazione di 3 (tre) amministratori, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 16.1) c);

(viii) il diritto di designazione di 2 (due) sindaci effettivi e di 1 (un) sindaco supplente, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 22);

(b) le quote di categoria "A", che attribuiscono al titolare:

(i) il Diritto di Co-vendita Proporzionale e il Diritto di Co-vendita Prioritaria, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 13);

(ii) il Diritto di Trascinamento, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 14);

(iii) il diritto di designazione l'amministratore unico, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 16.1) a);

(iv) il diritto di designazione di 1 (un) amministratore, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 16);

(v) il diritto di designazione di 2 (due) amministratori, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 16.1) b);

(vi) il diritto di designazione del sindaco unico ovvero di 2 (due) sindaci effettivi e di 1 (un) sindaco supplente, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 22);

- (vii) il diritto alla distribuzione preferenziale, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 32).
- 6.3) L'assunzione di una decisione dei soci che pregiudica i diritti di una categoria deve essere approvata anche dai titolari delle quote di tale categoria. L'approvazione potrà essere rilasciata con deliberazione assembleare, secondo le maggioranze, le modalità e le forme previste dalla legge e dallo Statuto per le deliberazioni assembleari di modifica dello Statuto, oppure con manifestazione del voto nella stessa assemblea generale dei soci che assume la decisione pregiudizievole.
- 6.4) Oltre a quanto sopra, l'assemblea speciale:
- (a) nomina e revoca il rappresentante comune, qualora lo ritenga opportuno;
 - (b) delibera sulle altre materie di interesse comune;
 - (c) delibera su tutte le materie per le quali per legge o per Statuto una delibera dell'assemblea speciale sia prevista.
- 6.5) Il trasferimento di quote di categoria comporta il passaggio dei diritti diversi che caratterizzano la categoria medesima.
- 6.6) Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante apporti in natura di crediti o beni.
- 6.7) In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissis il termine per il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma del codice civile.
- 6.8) Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. Le quote da emettere in esecuzione di un aumento di capitale, da offrire a soci o a terzi, potranno essere quote di categoria "ordinaria" ovvero quote di categoria "A" in base a quanto sarà stabilito dalla delibera dell'assemblea assunta con i modi e le formalità di legge e del presente Statuto.
- 6.9) In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.
- 6.10) Salvo che per il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

Art. 7) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

- 7.1) La Società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di restituzione, il tutto nel rispetto delle norme che regolano la raccolta del risparmio; i finanziamenti erogati dai soci non saranno produttivi di interessi, salvo patto contrario.
- 7.2) Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società è soggetto alle limitazioni di cui all'articolo 2467 del codice civile.
- 7.3) I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio.

Art. 8) TITOLI DI DEBITO

- 8.1) Ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, la Società potrà emettere titoli di debito con le modalità che saranno stabilite in sede di emissione; la relativa competenza è attribuita ai soci.

Art. 9) CONFERIMENTI

- 9.1) In sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in Società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.
- 9.2) In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.
- 9.3) La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

Art. 10) DIVIETO DI TRASFERIMENTO

- 10.1) Per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare assunta in data (*omissis*), i titolari di quote di categoria "ordinaria" non potranno trasferire, né in tutto né in parte, per atto tra vivi a qualsivoglia titolo (e, pertanto, nemmeno in garanzia) la propria partecipazione nella Società (il "**Divieto di Trasferimento**"). Non è previsto l'esercizio del diritto di recesso per i soci onerati dal Divieto di Trasferimento.
- 10.2) Il Divieto di Trasferimento non troverà applicazione e la partecipazione sarà liberamente trasferibile, in tutto o in parte:
- (a) per effetto dell'esercizio del Diritto di Trascinamento di cui all'articolo 14);
 - (b) con il preventivo consenso scritto dei soci titolari della maggioranza di quote di categoria "A", da calcolarsi pro-quota tra i medesimi.

Art. 11) DIRITTO DI PRELAZIONE

- 11.1) Le quote di partecipazione di categoria "A" sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.
- 11.2) Fermo quanto previsto al precedente articolo 10), il trasferimento per atto tra vivi delle quote di categoria "ordinaria" e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina.
- 11.3) Ai fini del presente Statuto, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le quote di categoria "ordinaria" versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.
- 11.4) Qualora uno o più di uno dei soci titolari di quote di categoria "ordinaria" intenda trasferire la propria quota di categoria "ordinaria" dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax, o messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura (la "**Comunicazione per la Prelazione**").
- 11.5) I soci destinatari della Comunicazione per la Prelazione devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote di categoria "ordinaria", cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura inviati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della Comunicazione per la Prelazione.
- 11.6) Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le quote di categoria "ordinaria" offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

- 11.7) Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.
- 11.8) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
- 11.9) Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota. Qualora nessun socio intenda acquistare le quote di categoria "ordinaria" offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le quote di categoria "ordinaria" all'acquirente indicato nella comunicazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 13).
- 11.10) Nell'ipotesi di trasferimento di quote di categoria "ordinaria" eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le quote con effetto verso la Società.

Art. 12) MORTE DEL SOCIO

- 12.1) In caso di trasferimento *mortis causa* di una quota di proprietà di un socio persona fisica, gli altri soci avranno il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare dagli aventi causa del socio deceduto la quota caduta in successione (l'"**Opzione**") per un corrispettivo concordato tra i soci interessati e gli aventi causa del socio deceduto ovvero - nel caso in cui non venga raggiunto un accordo tra i soci interessati e gli aventi causa del socio deceduto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'esercizio dell'Opzione - per un corrispettivo pari al valore di recesso determinato ai sensi del successivo paragrafo 15.8). I soci interessati avranno diritto di esercitare l'Opzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero messaggio di posta elettronica certificata da inviare a coloro che siano succeduti, a titolo universale o particolare, entro 3 (tre) mesi dalla notizia dell'apertura della successione ovvero, in caso di mancata accettazione dell'eredità entro tale termine, dalla notizia dell'accettazione dell'eredità.
- 12.2) L'Opzione potrà essere esercitata solo relativamente a tutta (e non meno di tutta) la quota caduta in successione, fermo restando che, qualora l'Opzione sia esercitata da più soci, la medesima quota sarà tra essi ripartita in proporzione alla loro rispettiva partecipazione detenuta nella Società alla data dell'apertura della successione.
- 12.3) Ciascuno dei soci che abbia esercitato l'Opzione potrà rinunciare all'esercizio dell'Opzione stessa con comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata agli aventi causa del socio deceduto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della determinazione del valore di recesso da parte dell'esperto ai sensi del successivo paragrafo 15.8).
- 12.4) Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 12.2), i soci che abbiano esercitato l'Opzione e gli aventi causa del socio deceduto sono reciprocamente obbligati a perfezionare la compravendita della quota oggetto di Opzione, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data in cui i soci interessati e gli aventi causa abbiano raggiunto un accordo sul corrispettivo della quota ovvero dalla data di ricezione della determinazione del corrispettivo della quota da parte dell'esperto (ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 15.8)).
- 12.5) In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del mancato esercizio dell'Opzione e del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Art. 13) DIRITTO DI CO-VENDITA

- 13.1) Fermo restando il Divieto di Trasferimento di cui al precedente articolo 10) e il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 11), qualora uno o più soci titolari di quote di categoria "ordinaria" ricevessero da un terzo acquirente ("**Terzo Acquirente**") un'offerta vincolante (l'"**Offerta**") che intendono accettare (il "**Socio Venditore**"), avente ad oggetto il trasferimento di una quota:

- (a) che sia complessivamente inferiore al 50% del capitale sociale della Società, i soci titolari di quote di categoria "A" avranno il diritto di co-vendere al Terzo Acquirente una percentuale della propria quota proporzionale a quella venduta dal Socio Venditore destinatario dell'Offerta, allo stesso prezzo o valore pro-quota e agli stessi termini e condizioni ("**Diritto di Co-vendita Proporzionale**");
 - (b) che sia complessivamente pari o superiore al 50% del capitale sociale della Società, i soci titolari di quote di categoria "A" avranno il diritto di co-vendere al Terzo Acquirente la propria intera partecipazione nel capitale sociale della Società, allo stesso prezzo o valore pro-quota e agli stessi termini e condizioni (il "**Diritto di Co-vendita Prioritaria**").
- 13.2) Il Socio Venditore dovrà dare comunicazione a tutti i soci titolari di quote di categoria "A" mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax, o messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di eventuale perfezionamento del trasferimento, del ricevimento dell'Offerta e della sua intenzione di accettarla, offrendo loro di partecipare alla vendita al Terzo Acquirente - in modo proporzionale nel caso di cui alla precedente lettera (a) ovvero con la loro intera partecipazione nel caso di cui alla precedente lettera (b) - ai medesimi termini e condizioni proposti dal Terzo Acquirente, specificando a tal fine (1) il nominativo del Terzo Acquirente, (2) la data di perfezionamento del trasferimento, nonché (3) la percentuale della quota in vendita ed il relativo prezzo e (4) le altre eventuali condizioni del trasferimento (la "**Comunicazione di Trasferimento**").
- 13.3) Ove i soci destinatari della Comunicazione di Trasferimento facessero richiesta di esercitare il Diritto di Co-vendita Proporzionale o il Diritto di Covendita Prioritaria, come applicabile, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax, o messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura, da recapitarsi al Socio Venditore entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, il Socio Venditore dovrà ottenere dal Terzo Acquirente l'impegno ad acquistare le quote oggetto di vendita degli altri soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita Proporzionale o il Diritto di Covendita Prioritaria, come applicabile, alle stesse condizioni ed allo stesso corrispettivo calcolato in via proporzionale rispetto al prezzo offerto al Socio Venditore dal Terzo Acquirente. Qualora gli altri soci titolari di quote di categoria "A" non esercitassero il Diritto di Co-vendita Proporzionale o il Diritto di Covendita Prioritaria, come applicabile, il Socio Venditore sarà libero di procedere al trasferimento della quota ai termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento. Tuttavia, qualora il Socio Venditore non proceda al trasferimento della quota entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento e, nel caso in cui, intenda ancora trasferire la propria quota, sarà tenuto a iniziare daccapo la procedura di prelazione e di co-vendita previste, rispettivamente, ai precedenti articoli 11 e 13.
- 13.4) Il Socio Venditore non potrà cedere la propria quota nel caso in cui il Terzo Acquirente non acquisti anche la quota in co-vendita dei soci titolari di quote di categoria "A" che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita Proporzionale o il Diritto di Covendita Prioritaria, come applicabile.

Art. 14) DIRITTO DI TRASCINAMENTO

- 14.1) In deroga al diritto di prelazione di cui al precedente articolo 11), nel caso in cui, decorso il terzo anniversario dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera assembleare assunta in data (*omissis*), la maggioranza dei titolari di quote di categoria "A", da calcolarsi pro-quota con riferimento al valore nominale della quota di categoria "A" detenuta dai medesimi (il "**Socio Trascinante**") riceva da uno o più soggetti terzi acquirenti (il "**Prospettato Cessionario**") - e intenda accettare - un'offerta di acquisto delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per un corrispettivo interamente in denaro, il Socio Trascinante ha il diritto (il "**Diritto di Trascinamento**") di richiedere a - e ottenere da - tutti gli altri soci di trasferire a tale Prospettato Cessionario la totalità delle loro rispettive partecipazioni nel

capitale sociale della Società, allo stesso prezzo *pro quota* e agli stessi termini e condizioni (comprese garanzie e obbligazioni di indennizzo, ma queste sempre in via parziaria e non solidale) concordati dal Socio Trascinante con il Prospettato Cessionario e indicati nella comunicazione scritta di cui al successivo paragrafo 14.2) e, nel caso di esercizio di tale Diritto di Trascinamento, ciascuno degli altri soci è individualmente obbligato ad effettuare detto trasferimento, ai termini e alle condizioni di cui al presente articolo 14).

- 14.2) Il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato dal Socio Trascinante con comunicazione scritta - mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno dei soci come risultante nel registro delle imprese, fax, o messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura - indicando le generalità del potenziale acquirente, il corrispettivo in denaro offerto o convenuto e i termini e le condizioni principali del trasferimento.
- 14.3) A seguito della ricezione da parte dei soci della comunicazione di esercizio del Diritto di Trascinamento, ciascun socio avrà l'obbligo di cedere la propria quota al Terzo Acquirente, insieme alla cessione da parte del Socio Trascinante della quota di quest'ultimo, ai medesimi termini e condizioni negoziati e concordati dal Socio Trascinante, ivi incluso il prezzo, con il Terzo Acquirente per la cessione della loro quota. Il Socio Trascinante darà comunicazione scritta ai soci – con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso – del luogo, data e ora della cessione; in tale luogo e data, ciascun socio sarà tenuto a comparire per perfezionare la cessione.
- 14.4) Resta inteso che quanto percepito dai soci trascinati a seguito dell'esercizio del Diritto di Trascinamento dovrà garantire l'equa valorizzazione della loro quota, ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.
- 14.5) Il trasferimento di qualsiasi quota del Socio Trascinante in violazione del presente articolo sarà considerato privo di effetto ed efficacia nei confronti della Società e degli altri soci.

Art. 15) RECESSO E RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

- 15.1) Spetta al socio il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge.
- 15.2) Per le modalità del recesso, laddove la legge non provveda direttamente, si applicherà l'articolo 2437-ter del codice civile.
- 15.3) Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta comunicazione al competente Registro delle Imprese.
- 15.4) Il socio può essere escluso nei soli casi di legge.
- 15.5) In caso di recesso o esclusione di un socio, rispettivamente il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.
- 15.6) Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro 180 (centottanta) giorni dalla data di efficacia del recesso o della esclusione e potrà essere effettuata mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
- 15.7) Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della Società redatta con riferimento al giorno dell'avvenuta ricezione da parte della Società della dichiarazione di recesso o al giorno della comunicazione della esclusione, tenendo conto del suo valore di mercato, incluso l'avviamento; in caso di disaccordo, il valore della partecipazione è determinato tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede la Società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della Società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a del socio receduto o

escluso, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al valore indicato dalla Società, in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa.

- 15.8) In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della Società senza riduzione del capitale sociale, si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri soci.

Art. 16) AMMINISTRAZIONE

- 16.1) La Società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci assunta in sede di nomina con il voto favorevole della maggioranza, *pro-quota*, dei titolari di quote di categoria "A":

- (a) da un amministratore unico, nominato con il voto favorevole sia della maggioranza dei titolari di quote di categoria "ordinaria", i quali decideranno a maggioranza, *pro-quota*, tra tutti i titolari di quote di categoria "ordinaria", che della maggioranza dei titolari di quote di categoria "A", i quali decideranno a maggioranza, *pro-quota*, tra tutti i titolari di quote di categoria "A";
- (b) da un consiglio di amministrazione formato da 3 (tre) amministratori, nominati come segue:
 - (i) 2 (due) amministratori nominati su designazione dei titolari di quote di categoria "ordinaria", i quali decideranno a maggioranza, *pro-quota*, tra tutti i titolari di quote di categoria "ordinaria";
 - (ii) 1 (un) amministratore nominato su designazione dei soci titolari di quote di categoria "A", i quali decideranno a maggioranza, *pro-quota*, tra tutti i titolari di quote di categoria "A";
- (c) da un consiglio di amministrazione formato da 5 (cinque) amministratori, nominati come segue:
 - (iii) 3 (tre) amministratori nominati su designazione dei titolari di quote di categoria "ordinaria", i quali decideranno a maggioranza, *pro-quota*, tra tutti i titolari di quote di categoria "ordinaria";
 - (iv) 2 (due) amministratori nominati su designazione dei soci titolari di quote di categoria "A", i quali decideranno a maggioranza, *pro-quota*, tra tutti i titolari di quote di categoria "A".

- 16.2) Nel caso in cui, nonostante l'applicazione dei meccanismi previsti al precedente paragrafo 16.1), il numero degli amministratori eletti sia inferiore a quello da nominare, ovvero nel caso in cui non venga designato alcun amministratore dai soci aventi diritto, l'assemblea della Società provvede alle necessarie nomine a maggioranza semplice.

- 16.3) Gli amministratori possono essere anche non soci.

- 16.4) L'eventuale sostituzione, per qualsiasi ragione, di un membro del consiglio di amministrazione della Società sarà effettuata secondo i criteri di designazione di cui al presente articolo 16), e in caso di sostituzione dell'intero organo amministrativo della Società dovrà essere rispettata la ripartizione iniziale delle nomine tra i vari soci, stabilita dal presente articolo 16).

- 16.5) Si applica agli amministratori nominati su designazione dei titolari di quote di categoria "ordinaria" il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

- 16.6) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.

- 16.7) La revoca degli amministratori può essere posta in essere anche senza giusta causa, salvo in questo caso il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni.

Art. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 17.1) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 17.2) Deve essere assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e un'adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
- 17.3) Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, fermo quanto previsto al successivo articolo 18). Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Art. 18) ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 18.1) In caso di richiesta anche di un solo amministratore e comunque nei casi previsti dall'articolo 2475, 5° comma del codice civile, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente, o la maggioranza dei consiglieri, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
- 18.2) La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaco unico o sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 18.3) Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e il sindaco unico o i sindaci effettivi se nominati.
- 18.4) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 18.5) Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 18.6).
- 18.6) Le seguenti materie devono essere riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, e come tali non sono delegabili a singoli suoi membri, e sono validamente adottate con il voto favorevole di una maggioranza degli amministratori in carica che comprenda necessariamente il voto favorevole dell'amministratore designato dai soci titolari di quote di categoria "A" secondo quanto previsto al paragrafo 16.1)(b):
- (i) approvare, modificare, aggiornare e/o integrare il Business Plan pluriennale e il budget annuale, nonché aggiornare o modificare la strategia corporate, finanziaria o di business della Società;

- (ii) stipulare, modificare o risolvere contratti con parti correlate – come definite nell'art. 3.1a) del regolamento adottato da Consob con Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato – della Società e/o di uno dei suoi soci, o con amministratori della Società;
- (iii) vendere, cedere, ipotecare o altrimenti porre in essere atti dispositivi di diritti di proprietà intellettuale e industriale di cui la Società abbia la titolarità ovvero il diritto di utilizzo ad altro titolo;
- (iv) assumere o licenziare dipendenti con una remunerazione annua lorda superiore a Euro (**omissis**), nonché stipulare o modificare accordi con i predetti dipendenti;
- (v) decidere della remunerazione (o dei cambiamenti di remunerazione) di qualsiasi dipendente anche dirigente (inclusi bonus, commissioni o benefits) che abbia un compenso annuo lordo superiore a (**omissis**);
- (vi) stipulare, modificare o risolvere contratti di consulenza a fronte dei quali siano necessari pagamenti (anche cumulativi) per un valore complessivo superiore a Euro (**omissis**) all'anno;
- (vii) proporre l'assegnazione di stock option, opzioni o incentivi per Soci, amministratori, manager, dipendenti, collaboratori e consulenti della Società, identificare i relativi beneficiari, implementare e/o modificare e/o eseguire piani di stock option o di incentivazione;
- (viii) nominare l'amministratore delegato della Società, conferire e revocare deleghe, nominare o revocare procuratori speciali e decidere della suddivisione dei compensi all'interno del consiglio di amministrazione;
- (ix) incorrere in qualsiasi spesa non prevista dall'ultimo budget approvato, di valore complessivo superiore a Euro (**omissis**) all'anno (che sia o meno strettamente correlata al business);
- (x) stipulare accordi di joint venture, associazioni di imprese, consorzi; costituire società partecipate e/o sottoscrivere, acquistare o vendere partecipazioni in altre società, e/o acquisire interessenze in ogni altro soggetto.
- (xi) vendere, trasferire, affittare o comunque disporre dell'insieme o di una parte sostanziale dei beni dell'azienda (eccezion fatta per i beni commerciali che la Società acquista e rivende abitualmente nel normale esercizio della propria attività di impresa);
- (xii) acquisire o disporre di partecipazioni o altri asset (non previsti nel Business Plan pluriennale o nel budget) per un valore complessivo superiore a Euro (**omissis**) all'anno;
- (xiii) vendere, trasferire, fondere o in qualsiasi altro modo disporre di partecipazioni societarie;
- (xiv) incorrere in qualsiasi tipo di indebitamento per un importo cumulato superiore a Euro (**omissis**) all'anno;
- (xv) introdurre cambiamenti sostanziali alla natura del business e non previsti dal Business Plan;
- (xvi) concedere un qualsiasi mutuo o agire da garante per un qualsiasi mutuo nei confronti di una terza parte o di un Socio;
- (xvii) autorizzare la costituzione di garanzie di qualsiasi tipo sulle proprietà o sugli asset della Società;
- (xviii) stipulare, modificare o risolvere contratti di locazione finanziaria;
- (xix) approvare o modificare progetti di fusione o scissione;
- (xx) approvazione di operazioni sul capitale spettante, ai sensi di legge o di statuto ovvero di delega assembleare, alla competenza del consiglio di amministrazione;

- (xxi) negoziare e stipulare accordi transattivi con terzi per valori superiori a Euro (*omissis*);
- (xxii) determinare gli obiettivi di business al raggiungimento dei quali amministratori e dirigenti della Società maturano il diritto di percepire la remunerazione variabile;
- (xxiii) avviare procedure concorsuali e ogni altra azione o procedura di natura simile o analoga, salvo il caso in cui l'organo amministrativo sia a ciò obbligato per legge;
- (xxiv) proporre all'assemblea dei soci di deliberare sulle materie di cui al presente paragrafo 18.6).

Fintanto l'organo amministrativo della Società sia costituito da un amministratore unico, tutte le materie elencate nel presente paragrafo 18.6) dovranno essere approvate dall'assemblea dei soci ai sensi e per gli effetti di cui al successivo paragrafo 23.2) lett. h).

Art. 19) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 19.1) L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 19.2) Fermo restando quanto disposto al precedente paragrafo 18.6), il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, determinandone i limiti, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto del codice civile.

Art. 20) RAPPRESENTANZA

- 20.1) La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione nonché, ove nominati e nei limiti delle funzioni delegate, agli amministratori delegati.

Art. 21) COMPENSO PER GLI AMMINISTRATORI

- 21.1) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti o con successiva delibera. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Art. 22) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 22.1) Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l'opportunità, i soci nominano un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti.
- 22.2) L'organo di controllo può consistere, secondo quanto deciso di volta in volta dai soci (i) in un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali o in una società di revisione pure iscritta nell'apposito registro, designato dai soci titolari di categoria "A", i quali decideranno a maggioranza, *pro-quota*, tra i medesimi; o (ii) in un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, designati come segue:
 - (a) un sindaco effettivo, che sarà nominato presidente del collegio sindacale, e un sindaco supplente, saranno nominati su designazione dei soci titolari di quote di categoria "A", i quali decideranno a maggioranza, *pro-quota*, tra i medesimi;
 - (b) due sindaci effettivi e 1 un sindaco supplente, saranno nominati su designazione dei soci titolari di quote di categoria "ordinaria", i quali decideranno a maggioranza, *pro-quota*, tra i medesimi;
- 22.3) In tutti i casi di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per quanto concerne durata, competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

- 22.4) Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 23) DECISIONI DEI SOCI

- 23.1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti presso il competente Registro delle Imprese.
- 23.2) Le decisioni dei soci, se sotto forma di delibera assembleare, sia in prima sia in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, eccezion fatta per le seguenti decisioni che dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale e necessariamente anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci titolari di quote di categoria "A", da calcolarsi pro-quota tra i medesimi:
- (a) qualsiasi modifica dello Statuto, eccetto eventuali modifiche richieste per legge.
 - (b) qualsiasi operazioni di finanza straordinaria, ivi incluse le emissioni di strumenti di debito, le delibere aventi ad oggetto aumenti e/o riduzioni del capitale sociale ovvero l'approvazione di progetti di fusione o scissione;
 - (c) emissione di strumenti finanziari e/o partecipativi, e/o titoli di debito convertibili in quote della Società;
 - (d) determinazione degli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione e del sindaco unico o del collegio sindacale;
 - (e) deroghe all'obbligo di non concorrenza degli amministratori di cui al paragrafo 16.5) dello Statuto;
 - (f) delibere aventi ad oggetto la messa in stato di liquidazione e/o la revoca dello stato di liquidazione, la nomina e/o revoca del liquidatore e determinazione del compenso;
 - (g) delibere aventi ad oggetto la quotazione delle partecipazioni della Società in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione;
 - (h) tutte le delibere di cui al precedente paragrafo 18.6) qualora l'organo amministrativo della Società sia costituito da un amministratore unico.

Art. 24) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

- 24.1) I soci assumono le decisioni di loro competenza in forma assembleare oppure a mezzo di consenso per iscritto, eccezion fatta per i casi in cui quest'ultimo metodo è escluso per legge. Deve comunque essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed un'adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 25) ASSEMBLEA

- 25.1) In tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altro amministratore che sia stato a ciò delegato dal medesimo presidente, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo

di controllo, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (ovvero al domicilio comunicato alla società con mezzi comprovanti il ricevimento e da questa acquisiti agli atti sociali). Sono in ogni caso valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 26) SVOLGIMENTO ASSEMBLEA

- 26.1) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento l'assemblea elegge tra i presenti il presidente. L'assemblea nomina un segretario, che potrà essere scelto anche tra i non soci. L'assemblea si svolge secondo le norme previste dal vigente codice civile.
- 26.2) Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, o dal notaio ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste nel paragrafo 18.4) del presente Statuto. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
- 26.3) Solo in caso di partecipazioni sociali intestate a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il voto potrà essere esercitato in maniera divergente in esecuzione di eventuali istruzioni divergenti di differenti fiduciari.

Art. 27) DELEGHE

- 27.1) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, anche amministratore o dipendente della Società, per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società stessa.

Art. 28) BILANCIO

- 28.1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 secondo comma del codice civile, i soci provvedono all'approvazione del bilancio.
- 28.2) Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 19 ottobre 2012 n. 179, fino a quando la società mantiene i requisiti di start-up innovativa non distribuisce utili ai soci.

Art. 29) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 29.1) La Società si scioglie per le cause previste dalla legge; in tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

Art. 30) NORMATIVA SPECIALE

- 30.1) Nei termini e con le modalità previste dalla legge, per il periodo in cui viene riconosciuta la qualifica di start up innovativa, P.M.I. innovativa o P.M.I., con le proprie eccezioni previste al Decreto Legge 19 ottobre 2012 n. 179 e successive integrazioni e modificazioni, la Società potrà:
- (a) creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, anche in deroga all'articolo 2479, comma 5, del codice civile;
 - (b) offrire le quote di partecipazione al pubblico, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del Decreto Legge 19 ottobre 2012 n. 179, convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile;
 - (c) emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile, ove qualificabile come "start-up innovativa" o "P.M.I. innovativa";
 - (d) porre in essere tutte le operazioni e beneficiare di tutte le deroghe previste dalla sopra richiamata normativa. Sempre nel suddetto periodo, il divieto di operazioni sulle proprie quote, stabilito dall'articolo 2474 del codice civile, non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. In caso di operazioni sulle proprie quote ai sensi dell'art. 26 Decreto Legge 19 ottobre 2012 n. 179, si applicheranno le regole in tema di operazioni sulle azioni proprie, in quanto compatibili.

Art. 31) DISPOSIZIONI APPLICABILI

- 31.1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Art. 32) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ED EVENTI LIQUIDATIVI

- 32.1) Nell'ipotesi in cui si verificano uno o più dei seguenti eventi: (i) cessione a terzi della maggioranza del capitale sociale della Società; (ii) distribuzione di dividendi; (iii) cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda; (iii) liquidazione della Società (ciascuno dei predetti eventi, l'“**Evento Liquidativo**”), i soci convengono che i proventi derivanti da detto Evento Liquidativo (i “**Proventi**”) siano ripartiti tra i soci come segue:
- (a) **(omissis)**